STATUTO

"FONDAZIONE Polo Universitario Grossetano ETS"

Articolo 1 - Costituzione - sede – durata

E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE Polo Universitario Grossetano Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "FONDAZIONE Polo Universitario Grossetano ETS".

La sede della fondazione è in Grosseto all'indirizzo stabilito in sede di costituzione e comunicato, ai fini di legge agli enti competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie ed unità locali operative ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Grosseto, effettuando le comunicazioni di Legge.

La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 2 - Scopi

La fondazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue i seguenti scopi:

- organizzare, sviluppare o solo favorire l'insediamento nella Provincia di Grosseto corsi di laurea, corsi per diplomi universitari, corsi di perfezionamento e di specializzazione, centri di ricerca e di studio universitari, master, corsi di alta formazione, summer e winter school;
- concorrere anche all'individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti, risorse, necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle loro attività.

La fondazione si propone, fra l'altro di:

a) provvedere, anche mediante accordi con istituti di istruzione superiore e con enti di ricerca nazionali ed esteri, al supporto logistico, operativo e finanziario per la realizzazione ed il funzionamento di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca ad alto livello e scuole ad indirizzo speciale;

b) promuovere e finanziare, con particolare riferimento alla realtà provinciale e regionale, programmi di ricerca da svolgersi presso o con la collaborazione di centri, istituti, laboratori, dipartimenti universitari o centri di ricerca;

c) promuovere la realizzazione di centri universitari e parauniversitari;

d) concedere in uso attrezzature ed immobili per i corsi di laurea, i corsi di diploma, i corsi di specializzazione e le altre iniziative formative nella Provincia di Grosseto;

e) fornire supporti organizzativi e finanziari per iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi con istituzioni culturali nazionali ed estere;

f) attuare ogni iniziativa che contribuisca alla conoscenza dell'Università di Siena, con particolare riferimento all'istituzione di servizi di segreteria preposti alla gestione di ogni possibile iniziativa culturale, didattica o di ricerca (convegni, seminari, aggiornamenti, servizi, biblioteca, etc.);

g) promuovere, organizzare e realizzare, anche in collaborazione con scuole, università, ed altri enti di istruzione pubblici o privati, corsi di perfezionamento ed attività didattiche per specializzazioni

post-universitarie;

h) promuovere, elaborare, organizzare ed attuare, anche in collaborazione con scuole, università ed altri enti di istruzione, iter formativi e corsi didattici specificamente volti all'aggiornamento professionale, alla preparazione di nuove professionalità e alla formazione di personale qualificato per il settore della ricerca;

i) promuovere, organizzare e realizzare iniziative ed attività di ricerca, di sperimentazione, di consulenza, di assistenza e di formazione professionale;

l) promuovere, predisporre, organizzare e realizzare strutture e servizi volti a favorire l'attività' di insegnamento a livello superiore, universitario e post-universitario;

m) favorire l'affermazione e lo sviluppo delle professioni emergenti, mediante iniziative didattico culturali tese alla valorizzazione delle potenzialità delle risorse umane;

n) promuovere ed individuare fonti di finanziamento per la ricerca e per la didattica presso istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

o) promuovere iniziative volte all'apertura verso il contesto socio-economico ed esercitate mediante la valorizzazione ed il trasferimento delle conoscenze, nella prospettiva della "Terza missione", con l'obiettivo della valorizzazione della conoscenza e per favorire la crescita del territorio, mediante la promozione e realizzazione di eventi di contenuto culturale, economico, sociale, educativo o di consapevolezza civile.

Tutte le iniziative avranno come obiettivo prioritario la promozione dell'occupazione tenuto conto delle vocazioni territoriali della provincia di Grosseto.

La Fondazione opererà nel rispetto dei criteri di sussidiarietà e complementarietà con le attività istituzionali dei Fondatori stessi, evitando sovrapposizioni. In particolare, le iniziative di formazione universitaria e di ricerca dovranno essere condivise e pianificate con l'Università di Siena e condotte, prioritariamente, con la stessa.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali la fondazione potrà tra l'altro:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori sopra indicati;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, nonché partecipare ad enti del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della fondazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle

operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
- locare, assumere in concessione o comodato, acquistare o vendere immobili e diritti reali in genere;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero detenuti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- accettare donazioni, eredità, lasciti, sponsorizzazioni, finanziamenti e comunque stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche a titolo gratuito ed anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, concedendo garanzie anche reali, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali anche realizzando iniziative alle quali ammettere soggetti interessati alla relativa fruizione mediante versamento di quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Tutte le sopra esposte attività non devono pregiudicare o entrare in conflitto con le attività e le finalità di tutti i fondatori.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dagli avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da altre istituzioni internazionali da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai contributi dei Partecipanti;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, da altre istituzioni internazionali, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dalle entrate delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il

funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 - Esercizio finanziario, bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il successivo 15 giugno, e lo deposita entro il successivo 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali e redatto in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 3, 6 e 7 del D. Lgs n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni.

La fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto in materia dal codice civile.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, unitamente agli obiettivi ed ai programmi della fondazione.

Articolo 7 - Divieto di distribuzione di utili e impiego degli avanzi di gestione

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestioni annuali dovranno essere impiegati (previo ripiano di eventuali disavanzi di gestioni precedenti) obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Membri della fondazione

Gli aderenti alla fondazione si distinguono in:

- Aderenti Fondatori;
- Aderenti Partecipanti.

Articolo 9 – Aderenti Fondatori

Gli Aderenti Fondatori sono gli aderenti dell'ente trasformato che non hanno esercitato il recesso in sede di trasformazione.

Saranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione, e saranno considerati Fondatori, gli Enti Pubblici Locali, le Istituzioni interessate alla promozione ed esercizio della didattica della formazione e della ricerca e gli istituti scolastici pubblici e privati che presenteranno domanda di ammissione entro la data di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Agli Aderenti Fondatori, ed ai loro successori a titolo universale, sono attribuite le seguenti prerogative.

Comune di Grosseto:

(i) nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione e tra questi il Presidente;

(ii) nomina del Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico

Università degli Studi di Siena:
(i) nomina di un consigliere di amministrazione
(ii) nomina di due componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e tra questi il vice-Presidente
Amministrazione Provinciale di Grosseto:
(i) nomina di due consiglieri di amministrazione
Azienda USL Toscana sud-est:
(i) nomina di un consigliere di amministrazione
Università degli Studi di Siena, Amministrazione Provinciale di Grosseto, Azienda USL Toscana sud-est:
(i) nomina dei componenti l'Organo di Controllo
Altri Fondatori:
(i) nomina dei restanti consiglieri di amministrazione
La prerogativa degli altri Aderenti Fondatori sarà esercitata congiuntamente con gli eventuali Partecipanti.
Gli aderenti Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali, con possibilità di estrarne copia a loro spese, presentandone richiesta indirizzata al Presidente della Fondazione, che provvederà con atto disposto entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 10 – Aderenti Partecipanti

Possono divenire "Aderenti Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente dichiarino di essere a conoscenza e di condividere lo statuto, accettando gli emanandi regolamenti della fondazione, impegnandosi espressamente ad accettarli, e di desiderare di contribuire concretamente al raggiungimento degli scopi presenti nell'articolo n. 2 dello statuto e si impegnino a versare un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.
Possono inoltre essere ammessi con qualifica di aderenti Partecipanti ulteriori figure professionali e/o di servizio il cui apporto venga considerato dal Consiglio di amministrazione strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.
Gli Aderenti Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione di ogni aderente Partecipante con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, espressa con voto palese.
Qualora la domanda di ammissione venisse respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, con apposita istanza, da produrre entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diniego della domanda di ammissione.
Gli aderenti Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, con possibilità di estrarne copia a loro spese, presentandone richiesta indirizzata al Presidente della Fondazione, che provvederà con atto disposto entro 30 giorni dalla richiesta.
E' esclusa la possibilità di divenire aderenti partecipanti solo temporanei.

Art. 11 - Domiciliazione

Il domicilio degli aderenti Fondatori e degli aderenti Partecipanti, dei consiglieri, dell'organo di controllo ed in genere di tutti i componenti degli organi, per i loro rapporti con la fondazione, è quello comunicato al momento dell'ammissione o dell'assunzione dell'incarico.
A tal fine dovrà essere comunicato l'indirizzo postale, quello e-mail (ordinaria o certificata) e i numeri di fax e telefonici ove potranno essere inviate tutte le comunicazioni e/o convocazioni.
Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal presente statuto potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo a darne prova dell'avvenuta ricezione quali, a titolo esemplificativo, e-mail, PEC, fax, raccomandata A/R e simili.

Articolo 12 - Esclusione e recesso

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, sia aderenti Fondatori che aderenti Partecipanti, l'esclusione ha luogo per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

Nel caso di persone fisiche, sia aderenti Fondatori che aderenti Partecipanti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- interdizione, inabilitazione o sottoposizione ad amministrazione di sostegno
- fallimento od apertura di altre procedure concorsuali.

Gli aderenti Fondatori e gli aderenti Partecipanti possono recedere dalla fondazione in ogni momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione degli aderenti Partecipanti anche in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- condotta incompatibile con gli scopi della fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
- comportamenti che arrechino pregiudizio al decoro della fondazione.

Articolo 13 - Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della fondazione;
- il Vice Presidente della fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- L'Assemblea di Partecipazione.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e la deliberazione degli atti essenziali alla vita della fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Si compone di 15 (quindici) consiglieri nominati come previsto all'articolo 9 ai quali si rendono applicabili le cause di ineleggibilità stabilite dall'articolo 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e fino all'approvazione del relativo bilancio consuntivo e possono essere confermati.
Il primo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per due esercizi e fino all'approvazione del relativo bilancio consuntivo.
Qualora un consigliere venga meno, sarà sostituito dal soggetto che lo ha nominato come disciplinato all'articolo 9.
Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della fondazione proposti dal presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
- nominare il Vice Presidente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto demandando al Presidente il compito della loro concreta attuazione;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- approvare, ove opportuno, il regolamento della fondazione;
- delegare specifici compiti ai consiglieri;
- nominare il direttore generale;
- ammettere gli aderenti Partecipanti;
- istituire eventuali comitati/commissioni in relazione a determinati progetti e/o aree tematiche di interesse della fondazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio
- nominare i liquidatori determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

Art. 15 - Modalità di consultazione scritta

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ad eccezione di quelle relative a:
1. approvazione del bilancio consuntivo e quello preventivo;
2. approvazione dei regolamenti;
3. modifiche statutarie;
4. scioglimento e devoluzione del patrimonio.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri ed al revisore al domicilio comunicato alla fondazione.
Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.
Le modalità ed i termini della consultazione scritta saranno disciplinati e dettagliati nel Regolamento.
La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della fondazione, nelle forme e nei tempi indicati dal Regolamento, i consensi della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito a tutti i consiglieri ed al revisore almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.
Il presidente deve, inoltre, convocare il consiglio in caso di richiesta da

parte di almeno 1/3 dei consiglieri.
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio-video conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Il consigliere che avesse interesse personale in merito ad un determinato argomento posto all'ordine del giorno di una riunione del consiglio deve:
- darne notizia agli altri consiglieri prima dell'inizio della discussione;
- abbandonare la seduta in sede di discussione di quell'argomento a meno che non sia invitato dagli altri consiglieri a rimanere al fine di fornire informazioni sul medesimo;
- astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti quell'argomento.
In ogni caso egli non concorre a determinare il quorum deliberativo.

Articolo 17 - Presidente della fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice-presidente.
Con periodicità almeno bimestrale il presidente informa il Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi contenuti nel bilancio preventivo dell'esercizio e nelle linee generali approvate dal Consiglio stesso.

Articolo 18 – Vice Presidente della fondazione

Il Vice Presidente della fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione con la stessa scadenza del presidente e del Consiglio di Amministrazione.
Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, in tutte le sue funzioni con autorizzazione a sottoscrivere in

proprio atti o comunicazioni della fondazione.

Articolo 19 - Deleghe e Procure

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare alcuni propri poteri, ad eccezione di quanto elencato all'articolo 14, ad uno o più dei propri membri che potranno costituire un Comitato Esecutivo.

Potrà altresì rilasciare procure ai dirigenti ed ai responsabili d'area della Fondazione, concernenti le attività che saranno chiamati a svolgere.

Il Consiglieri Delegati potranno agire nell'ambito dei poteri attribuiti in concorso o disgiuntamente rispetto al Consiglio di Amministrazione qualora ci sia sovrapposizione di poteri.

Articolo 20 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

Per la regolamentazione del Comitato scientifico si rimanda al Regolamento della fondazione.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo di 11 (undici) tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della fondazione, restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

L'incarico può altresì cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Articolo 21 – Assemblee di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dagli Aderenti Fondatori e dagli Aderenti Partecipanti ai quali spetta un voto ciascuno che potranno esercitare trascorsi tre mesi dalla data di ammissione.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione e nomina, con il solo voto degli Altri Fondatori e dei Partecipanti, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione loro riconosciuti dall'articolo 9.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno o qualora ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi membri.

La convocazione deve essere comunicata con almeno 8 (otto) giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso indicando il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, nonché gli argomenti all'ordine del giorno, con modalità che consentano di verificarne l'avvenuta ricezione.

Può essere prevista una seconda convocazione.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di almeno il 10% (diecipercento) degli aventi diritto e le deliberazioni saranno sempre prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Assemblea possono essere rappresentati con delega con i seguenti limiti:

- le deleghe possono essere conferite solo ad altri aderenti.
- non possono essere conferite a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Revisore od ai dipendenti della fondazione
- si può essere portatori di un numero massimo di due deleghe.

Articolo 22 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è costituito da un Revisore Legale dei conti iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, nonché da un Revisore Legale dei Conti supplente.

All'organo sono affidati i seguenti compiti:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 231/2001, qualora applicabili;
- vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5 (effettivo perseguimento delle attività di interesse generale), 6 (corretto svolgimento, sulla base del rispetto delle emanande previsioni ministeriali, delle attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (mancanza di lucro soggettivo) del D.lgs. 117/2017.

Sussistendo le condizioni di legge, può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

Ai componenti l'organo di controllo si rendono applicabili le cause di ineleggibilità stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il Revisore legale dei Conti deve essere convocato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al quale partecipa senza diritto di voto.

Il Revisore legale dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Il primo Revisore nominato dura in carica fino all'approvazione del bilancio del secondo esercizio, e così il Revisore legale dei conti supplente.

Articolo 23 – Collegio dei Probiviri

Assumeranno la carica di Proboviri i presidenti pro tempore dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, il presidente del Collegio Notarile di Grosseto, od un loro delegato, ed un componente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, designato dal Presidente dell'Ente camerale.

Alla decisione del Collegio saranno devoluti i conflitti che potranno insorgere fra il Consiglio di Amministrazione e gli aderenti Fondatori e Partecipanti, in particolare in riferimento a provvedimenti di mancata accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della domanda presentata da un soggetto aspirante a divenire aderente quale fondatore o partecipante, o da decisioni relative a provvedimenti di esclusione o recesso adottati ai sensi dell'articolo 12 dello statuto.

Articolo 24 – Emolumenti

La carica di Consigliere, incluso il Presidente, di componente del Comitato Tecnico-Scientifico e di Proboviro sono gratuite, ma potrà essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Gli emolumenti del Revisore di Conti saranno determinati nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Articolo 25 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto potranno essere apportate solo con

delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri, fermo quanto previsto in materia dalle vigenti norme di legge.

Articolo 26 - Estinzione della fondazione

L'estinzione della fondazione potrà avvenire, oltre che nei casi previsti per legge, per decisione a maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, stabilirà i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e l'eventuale compenso.

La fondazione, dopo aver esaurito la fase di liquidazione, devolverà il suo patrimonio ad uno o più Enti aventi scopi analoghi individuati dal Consiglio di Amministrazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Del Personale

La fondazione può avvalersi di personale proprio o di Enti Fondatori o Partecipanti ed in quest'ultimo caso, con eventuale addebito dei costi sostenuti.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

Articolo 28 - Norma transitoria

La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto di trasformazione, in conformità a quanto disposto all'art. 9, ad eccezione dei membri del Comitato tecnico-scientifico e del Collegio dei Probiviri che saranno nominati successivamente.

Articolo 29 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano le norme del codice civile e le altre norme vigenti in materia.

F.to: Gabriella Papponi

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio